

REPERTORIO 1º 34 2016
PEST. 1º 65316
DEL 24 10 2016
TIT ICL VI 13

Università degli Studi di Messina

Dipartimento di Civiltà antiche e moderne

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina emanato con D.R. n. 3429 del 30

dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 26, comma 2, l'art. 28, comma 2 e l'art.61

comma 4;

VISTO il Regolamento Generale dell'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;

VISTO il Regolamento del Dipartimento emanato con D.R. n.902 del 18 aprile 2016

VISTO il D.R. n. 1477 del 6 luglio 2015 relativo alla costituzione di 12 nuovi Dipartimenti

universitari;

VISTO il D.R. n.1939 del 17 settembre 2015 con il quale sono stati nominati i rappresentanti

del personale tecnico amministrativo in seno ai Consigli di Dipartimento per il triennio

2105-2018;

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato art. 26, comma 2, dello Statuto dell'Ateneo, a seguito del

decesso del sig. Gaetano Militello, occorre procedere alla elezione di un rappresentante del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento per il

completamento del mandato relativo al triennio 2015/2018;

DECRETA

Art.1 (Indizione delle votazioni)

Sono indette per il 30 novembre 2016 le elezioni di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento per il completamento relativo al mandato del triennio 2015-2018.

Art. 2 (Calendario)

Le operazioni di voto si svolgeranno giorno 30 novembre 2016 dalle ore 9.00 alle 14,00.

Art. 3 (Commissione elettorale)

La Commissione elettorale è composta secondo quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento generale d'Ateneo.

Art.4 (Elettorato attivo e passivo)

Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale-tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data di votazione.

Al Segretario amministrativo del Dipartimento spetta solo l'elettorato attivo.

Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo.

E' escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

Si applicano, in ogni caso, le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall'art.54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto d'Ateneo.

Art. 5 (Candidature)

Coloro che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla su apposito modulo. Le candidature devono essere depositate presso la segreteria del Dipartimento e trasmesse per conoscenza all'Unità Operativa Afferenze e Procedure Elettorali entro le ore 12,00 del 10 novembre 2016.

Art. 6 (Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento entro il termine di quindici giorni dalla data del decreto di indizione.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suindicati elenchi possono presentare reclamo alla Commissione elettorale dell'Ateneo entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione degli elenchi. La Commissione elettorale decide motivatamente entro i cinque giorni successivi.

Art. 7 (Composizione del seggio elettorale)

Il Direttore provvederà con proprio decreto, entro il quinto giorno anteriore a quello fissato per le elezioni, a nominare la commissione che costituirà il seggio elettorale nel numero minimo di tre membri, scegliendo i componenti tra il personale docente e non docente del dipartimento stesso, nonché ad individuare la sede del seggio elettorale.

E'compito del Presidente di seggio controllare l'idoneità del locale in cui avverranno le elezioni e la presenza in esso delle cabine, delle urne e di tutte le attrezzature necessarie ad assicurare e garantire la segretezza e la regolarità del voto.

Art. 8 (Operazioni di voto)

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale nel giorno e secondo l'orario di apertura e di chiusura del seggio stabiliti dall'art.2 del presente decreto.

Le schede di votazione devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna il bollo del seggio e le proprie firme, controllandone il numero di cui sarà fatta menzione nel verbale

Il Presidente o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta di identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia.

Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore.

In tal caso colui che identifica deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo al sigla N.A.S. (noto al seggio).

Dopo l'identificazione verrà consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta ed una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza.

L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato ad una sola preferenza.

Espresso il voto, con l'indicazione sulta scheda del nome e del cognome, o del cognome, del candidato prescelto, l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna.

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta.

Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. Dovrà essere altresì allegata al suddetto verbale copia della certificazione medica o, in alternativa, bisognerà dare atto dell'evidenza dell'impedimento riscontrato dai componenti del seggio. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art.9 (Operazione di scrutino)

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali verrà redatto apposito verbale firmato dal Presidente del seggio, dal segretario del seggio e da tutti i componenti.

Al termine dello scrutinio, le schede scrutinate ed il verbale delle votazioni verranno inclusi in plichi separati firmati dal presidente e dai componenti il seggio e consegnati all'U.O. Afferenze e Procedure Elettorali per i successivi adempimenti.

Art. 10 (Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque sia interessato, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi.

La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 11 (Nomina dell'eletto)

Il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti è proclamato eletto dal Direttore e viene nominato con decreto rettorale.

Il rappresentante del personale tecnico amministrativo dura in carica fino al completamento del mandato 2015-18 ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Art. 12 (Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento

Art. 13 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo e del Regolamento Generale dell'Ateneo ed alla normativa vigente in materia

IL DIRETTORE

(Prof. Mario Bolognari)

r.p.a.: